
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

PRESENTAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE

Preface to the Third Edition

Angelo Busani e Guglielmo Maisto

La nuova disciplina (recata dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, come emendato dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88) in tema di operazioni di fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera e internazionale (per “trasformazione” intendendosi l’operazione di trasferimento di sede all’estero e di sottoposizione della società alla legge del Paese di destinazione), è notevolmente complicata in ragione di una pluralità di concomitanti fattori e almeno per (i) la complessità della materia trattata in sé e per sé, in quanto densa di tecnicismi, (ii) la sua novità e, quindi, per la difficoltà che inevitabilmente insorge in occasione di ogni “prima lettura”, (iii) le sue rilevanti implicazioni sotto il profilo tributario, (iv) la vastità della regolamentazione contenuta nel D.Lgs. 19/2023 nonché (v) la particolare tecnica redazionale che il legislatore italiano ha inteso seguire nel recepire il dettato del legislatore unionale.

The new framework—laid down by Legislative Decree No. 19 of 2 March 2023, as subsequently amended by Legislative Decree No. 88 of 19 June 2025—governing cross-border and international mergers, divisions and conversions (where “conversion” is to be understood as the operation involving the transfer of the registered office abroad and the submission of the company to the law of the destination Member State), is markedly complex owing to a multiplicity of concurrent factors. This complexity derives at least from: (i) the inherent intricacy of the subject matter itself, characterised by a dense network of technical concepts; (ii) its novelty, which inevitably renders the “first reading” particularly arduous; (iii) its significant tax implications; (iv) the extensive regulatory provisions enshrined in Legislative Decree No. 19/2023; and (v) the particular drafting technique adopted by the Italian legislature in transposing the provisions of the Union legislator.

Infatti, con l'intento di rappresentare queste operazioni nello stesso ordine (trasformazione, fusione e scissione) in cui sono proposte nel Codice civile, ma con la necessità di conferire alla nuova legislazione in tema di fusione (per il fatto che essa interviene su un consolidato tessuto normativo preesistente, recato dal d.lgs. 108/2008 e interamente abrogato dal D.Lgs. 19/2023) il ruolo di “guida” anche per le altre due operazioni, la nuova normativa è stata confezionata regolamentando “per esteso” il procedimento di fusione (nella parte “centrale” del D.Lgs. 19/2023) e mediante un continuo rimando alle norme in materia di fusione effettuato dalle precedenti norme in tema di trasformazione e dalle successive norme in tema di scissione.

Indeed, with the aim of presenting these operations in the same sequence—conversion, merger and division—in which they are set forth in the Italian Civil Code, but with the parallel need to assign to the new legislation on mergers (given that it reshapes an already consolidated body of rules previously enshrined in Legislative Decree No. 108/2008, now entirely repealed by Legislative Decree No. 19/2023) the role of “guiding framework” for the other two operations, the legislature has structured the new provisions by regulating in detail the merger procedure in the “central” part of Legislative Decree No. 19/2023, while providing that the rules on conversions and, subsequently, those on divisions constantly refer back to the merger regime.

Ne consegue una notevole difficoltà di lettura della nuova normativa, non solo perché, ad esempio, quando si verte sulla scissione bisogna continuamente leggere le corrispondenti

norme sulla fusione come se fossero scritte con riferimento alla società beneficiaria, quando parlano di società incorporante, e alla società scissa, quando parlano di società incorporata; ma anche perché, mentre il procedimento di fusione e di scissione è impostato sul presupposto che vi sono (almeno) due società le quali compiono anzitutto un percorso individuale (contrassegnato, prima, dall'elaborazione di un progetto e, poi, dall'adozione di una decisione da parte dei soci inerente all'approvazione di quel progetto) alfine destinato a una confluenza nell'atto di fusione/scissione, il procedimento di trasformazione è invece compiuto da una sola società, la quale individualmente anzitutto elabora il progetto di trasferimento della sua sede e di adozione dello status di società disciplinata dalla legge di un Paese diverso da quello di origine e successivamente assume la decisione di approvazione di tale progetto.

This results in considerable difficulties in construing the new legislation, not only because, for instance, in matters concerning divisions one must constantly read the corresponding provisions on mergers as if references to the absorbing company were made with regard to the recipient company, and references to the absorbed company were made with regard to the spun-off company; but also because, whereas the procedure for mergers and divisions is premised upon the involvement of (at least) two companies which first undertake an individual course of action—marked, initially, by the preparation of a draft and, subsequently, by the adoption of a shareholders' resolution approving that draft—ultimately destined to converge into the notarial instrument of merger or division, the procedure for conversion, by contrast, is carried out by a single company. Such company, acting individually, first prepares the draft terms for the transfer of its registered office and the assumption of the status of a company governed by the law of a Member State other than that of departure, and thereafter adopts the resolution approving such draft.

Questo volume nasce quindi con lo scopo di illustrare e commentare le norme contenute nel D.Lgs. 19/2023 e di facilitarne la lettura nonché di commentarne le implicazioni tributarie, a servizio di chi intenda avvicinarsi a queste nuove operazioni al fine di formarsi la occorrente confidenza con esse; e, mediante la sua traduzione a fronte in lingua inglese, a servizio degli operatori stranieri (avvocati, notai, revisori, managers, banche, ecc.) che necessitino di una rappresentazione di come questa materia è stata organizzata nel sistema giuridico italiano, in derivazione delle Direttive europee.

This volume is therefore conceived with the aim of illustrating and commenting upon the provisions contained in Legislative Decree No. 19/2023, thereby facilitating their comprehension as well as analysing their tax implications, for the benefit of those who wish to approach these new operations and acquire the requisite familiarity with them. Moreover, through its facing-page translation into English, it is intended to serve foreign professionals—lawyers, notaries public, auditors, managers, banks and others—who require an account of how this area has been structured within the Italian legal system, as derived from the European Directives.

Capitolo 1

**FUSIONE
TRANSFRONTALIERA E INTERNAZIONALE**

**CROSS-BORDER
AND INTERNATIONAL MERGER**

di Angelo Busani

1. Introduzione

Il procedimento di fusione transfrontaliera (e internazionale)¹ è disciplinato dal D.Lgs. n. 19/2023²; con la sua emanazione, è stata ef-

1. Introduction

Legislative Decree No. 19 of 2023¹ lays down the legal framework governing the procedure for cross-border mergers (as well as interna-

¹ Al fine di semplificare la lettura del presente contributo (evitando di accostare continuamente la fusione internazionale alla fusione transfrontaliera) quando, d'ora innanzi, ci si riferisce alla fusione transfrontaliera senza menzionare la fusione internazionale, si intende riferito anche alla fusione internazionale quanto illustrato in ordine alla fusione transfrontaliera.

^{1-ENG} In order to simplify the reading of this contribution—and to avoid constantly referring to both international and cross-border mergers—any reference hereinafter to cross-border mergers shall also be understood as including international mergers, even where the latter are not expressly mentioned, and insofar as the considerations set out with regard to cross-border mergers are applicable.

² Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (intitolato “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”), è stato emanato in attuazione della “Legge di delegazione europea 2021”, vale a dire della legge 4 agosto 2022, n. 127; detta normativa, a sua volta, dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2121 (recante modifica alla Direttiva UE 2017/1132 “per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”). Il D.Lgs. 19/2023 è stato emendato dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, intitolato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, in vigore dall'8 luglio 2025.

D'ora innanzi, quando non è specificato diversamente, il riferimento a un articolo di legge si intende fatto agli articoli contenuti nel D.Lgs. 19/2023.

Sulla disciplina recata dal D.Lgs. 19/2023, cfr. Alfano-Fiengo, *La mobilità transfrontaliera delle società di capitali alla luce della Direttiva (UE) 2019/2121*, in *Riv. Dir. Impr.*, 2022, 1, 53; Angelici, *Le operazioni straordinarie. Introduzione*, in *Dir. Banca Merc. Fin.*, 2023, 4, 565; Ardizzone, *Fusioni, scissioni, trasformazioni transfrontaliere*, in Montalenti-Notari (a cura di), *Il diritto societario europeo: quo vadis?*, Milano, 2023; Busani, *Fusione transfrontaliera e fusione internazionale*, in *Società*, 2023, 4, 407; Firpo, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, in *Riv. Not.*, 2023, 4, 925; Genovese, *Le fusioni*, in *Dir. Banca Merc. Fin.*, 2023, 4, 585; Magliulo, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Not.*, 2023, 481; Malberti, *La mobilità transfrontaliera delle società come strumento di delocalizzazione: note a margine della Direttiva (UE) n. 2019/2121*, in *Riv. Giur. Lav. Prev. Soc.*, 2022, 3, 449; Mucciarelli, *L'ambito di applicazione del decreto legislativo sulle operazioni transfrontaliere e internazionali e il mutamento di legge applicabile alle società*, in *Riv. Soc.*, 2024, 397; Mucciarelli, *La libertà di stabilimento e la crisi della legittimazione politica del diritto societario*, in *Corp. Gov.*, 2024, 2, 375.

^{2-ENG} Legislative Decree No. 19 of 2 March 2023 (entitled “Implementation of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions”) was enacted in implementation of the “European Delegation Law 2021”, namely Law No. 127 of 4 August 2022. This legislative framework, in turn, implements Directive (EU) 2019/2121, which amends Directive (EU) 2017/1132 “as regards cross-border conversions, mergers and divisions”. Legislative Decree No. 19/2023 was subsequently amended by Legislative Decree No. 88 of 19 June 2025, entitled “Supplementary and corrective provisions to Legislative Decree No. 19 of 2 March 2023 implementing Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions”, which entered into force on 8 July 2025.

Unless otherwise specified, any reference to a legislative provision hereinafter shall be construed as a reference to the provisions of Legislative Decree No. 19 of 2023.

fettuata una revisione abbastanza radicale della legislazione previgente (contenuta nel D.Lgs. 108/2008)³, che è stata abrogata in quanto sostituita da una nuova disciplina organica.

tional mergers)². With its adoption, the previous regime under Legislative Decree No. 108 of 2008³ was repealed and replaced with a substantially revised and comprehensive set of rules.

On the legal framework laid down by Legislative Decree no. 19 of 2023, see the Authors and papers cited immediately above.

³ Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 era intitolato "Attuazione della Direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali".

Sulla disciplina recata dal D.Lgs. 108/2008, cfr. Ambrosiani, *Società europea e fusione internazionale*, in *Società*, 2002, 1351; Benedettelli, *Le fusioni transfrontaliere*, in Abbadesse-Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, 4, 367; Benedettelli-Rescio, *Il decreto legislativo n. 108/2008 sulle fusioni transfrontaliere alla luce dello schema di legge di recepimento della X Direttiva elaborato per conto del Notariato e delle massime del Consiglio notarile di Milano*, in *Riv. Dir. Soc.*, 4, 2009, 742; Bertoli, *Le fusioni transfrontaliere alla luce del recepimento italiano della decima Direttiva societaria*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2010, 1, 35; Cappelli, *La Direttiva CE n. 2005/56 sulle fusioni societarie transfrontaliere e gli effetti giuridici che essa è in grado di produrre*, in *Dir. Comm. Int.*, 2006, 3, 623; Carducci, *Dall'armonizzazione minimale alla denazionalizzazione: la Direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni transfrontaliere*, in *Giur. Comm.*, 2008, 6, 1194; Crespi, *Le fusioni transfrontaliere davanti alla Corte di Giustizia: il caso Sevic*, in *Dir. Int. Priv. Proc.*, 2007, 345; Faunele-Mucciarelli, *Questioni in tema di fusioni transfrontaliere*, in *Giur. Comm.*, 2008, 1, 744; Gurrado, *Via libera alle fusioni transfrontaliere*, in *Dir. Comm. Int.*, 2006, 353; Hansen, *Merger, Moving and Division Across National Borders-When Case law Breaks through Barriers and overtakes Directives*, in *EBLR*, 2007, 189; Kindler, *Le fusioni nel diritto tedesco: la sentenza Sevic della corte di Giustizia e l'attuazione della Direttiva 2005/56/CE*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 2006, 48; Lamandini-Desogus, *Le fusioni transfrontaliere (Direttiva 2005/56/CE; DI Lgs. 30 maggio 2008, n. 108)*, in Abbadesse-Portale (diretto da), Campobasso-Cariello-Tombari (a cura di), *Le società per azioni*, II, Milano, 2016, 3398; Liakopoulos-Mancini, *La Direttiva n. 2005/56/CE e la nuova disciplina comunitaria delle fusioni transfrontaliere di società di capitali*, in *Rass. Avv. Stato*, 2008, 7; Luzzatto, *La convenzione CEE sulla fusione delle società*, in *Riv. Int. Sc. Ec. Comm.*, 1974, 1209; Magliulo, *La fusione delle società*, Milano, 2009, 8; Menti, *Attuazione della Dir. 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2009, 6, 1309; Mucciarelli, *Fusioni transfrontaliere e libertà di stabilimento delle società nell'Unione Europea: il caso Sevic*, in *Giur. Comm.*, 2006, II, 417; Pannier, *The EU cross Border Merger Directive-A new Dimension for Employee Participation and Company restructuring*, in *EBLR*, 2005, 1424; Preto-Desogus, *La Direttiva comunitaria sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali*, in *Contr. Impr. Eur.*, 2006, 235; Rescio, *Dalla libertà di stabilimento alla libertà di concentrazione: riflessioni sulla Direttiva 2005/56/CE in materia di fusione transfrontaliera*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2007, 41; Sangiovanni, *Presentazione della domanda d'iscrizione della fusione nei competenti registri e impugnazioni strumentali delle delibere assembleari nel diritto tedesco*, in *Giur. Comm.*, 2002, I, 239; Santa Maria, *Diritto commerciale europeo*, Milano, 2008, 224; Ugliano, *The New Cross-Border Merger Directive: Harmonisation of European Company Law and Free Movement*, in *EBLR*, 2007, 585; Van Der Vaeren, *Les fusions transfrontalières: un pas de plus vers une Europe harmonisée*, in *DAOR*, 2007, 103; Ventoruzzo, *Cross-border Mergers, Change of Applicable Corporate Law and Protection of Dissenting Shareholders: Withdrawal Rights under Italian law*, in *ECRF*, 2007, 1, 59; Villata, *Spunti di riflessione a margine di una recente giurisprudenza onoraria in tema di fusione internazionale*, in *Dir. Comm. Int.*, 2001, 77.

^{3-ENG} Legislative Decree No. 108 of 30 May 2008 was entitled "Implementation of Directive 2005/56/EC on cross-border mergers of limited liability companies."

On the legal framework laid down by Legislative Decree no. 108 of 2008, see the Authors and papers cited immediately above.

L'intervento legislativo del 2023 consegue all'intento della Direttiva (UE) 2019/2121⁴ di incentivare la libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE)⁵ al fine di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza tuttavia rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti della società partecipante all'opera-

The 2023 legislative measure follows from the objective pursued by Directive (EU) 2019/2121⁴, namely to promote the freedom of establishment enshrined in Articles 49 and 54 of the TFEU⁵, by offering companies new opportunities for economic growth, effective competition, and increased productivity. At the same time, it seeks to ensure a high level of protection for stakeholders vis-à-vis the

⁴ Cfr. Petrik, *Le operazioni straordinarie nella normativa dell'UE. Analisi della proposta di Dir. 2018/0114*, in *Corr. Giur.*, 2019, 3, 361.

^{4-ENG} See the Author and the paper cited immediately above.

⁵ Il percorso compiuto dalla Corte di Giustizia UE in ordine alla libertà di stabilimento nel territorio dell'Unione Europea delle società governate dalla legge di uno Stato membro dell'Unione Europea, dalla sentenza *Daily Mail* del 27 settembre 1988 alla sentenza *Polbud* del 25 ottobre 2017 (attraverso le sentenze *Centros* del 9 marzo 1999, *Überseering* del 5 novembre 2002, *Inspire Art* del 30 settembre 2003, *Cartesio* del 16 dicembre 2008 e *Vale* del 12 luglio 2012) è rammentato da Saggiocca, *Appunti in tema di fusione transfrontaliera tra nuove frontiere in ambito europeo e vecchie tutele dei creditori sociali*, in *Riv. Soc.*, 2019, 5-6, 1074. Cfr. anche (senza pretese di esaustività) Bernasconi, *Il trasferimento all'estero della (sola) sede statutaria delle società di fronte alla Corte di Giustizia: la sentenza Polbud*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2018, 3, 635; Boggio, *Polbud: palla al Centros! Cerchio chiuso con la libertà di trasferire la sede all'estero*, in *Giur. It.*, 2018, 4, 887; De Luca-Gentile-Schiavottello, *Trasformazione transfrontaliera in Europa: prime considerazioni su Polbud*, in *Società*, 2018, 1, 5; Di Sarli, *La disciplina comunitaria sulla fusione transfrontaliera: un "cantiere" ancora aperto*, in *Nuovo Dir. Soc.*, 2018, 289; Pernazza, *La mobilità delle società in Europa da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobiles*, in *Riv. Comm. Int.*, 2015, 439; Lamandini-Desogus, *Le fusioni transfrontaliere alla luce della Direttiva 2005/56/CE*, in (a cura di Benedettelli-Lamandini), *Diritto societario europeo e internazionale*, Milano, 2017, 512; Malberti, *Corte di Giustizia e trasferimenti transfrontalieri: riflessi di diritto europeo ed interno*, in *Notariato*, 2018, 1, 98; Masi, *Le fusioni transfrontaliere: considerazioni introduttive*, in Ferri-Stella Richter jr. (a cura di), *Profili attuali di diritto societario europeo*, Milano, 2010, 246; Mucciarelli, *Trasformazioni internazionali di società dopo la sentenza Polbud: è davvero l'ultima parola?*, in *Società*, 2017, 12, 1321; Ruotolo, *La trasformazione transfrontaliera non presuppone il trasferimento della sede effettiva e non può essere subordinata alla liquidazione della società*, in *Riv. Not.*, 2018, 6, 1266; Vicinanza, *Corte di Giustizia e trasferimenti transfrontalieri: riflessi di diritto europeo ed interno*, in *Notariato*, 2018, 1, 106.

^{5-ENG} On the development of the case law of the Court of Justice of the European Union concerning the freedom of establishment within the territory of the European Union for companies governed by the law of an EU Member State—from the *Daily Mail* judgment of 27 September 1988 to the *Polbud* judgment of 25 October 2017 (including *Centros* of 9 March 1999, *Überseering* of 5 November 2002, *Inspire Art* of 30 September 2003, *Cartesio* of 16 December 2008, and *Vale* of 12 July 2012)—see the Authors and papers cited above.

⁶ In questo commento ci si limita essenzialmente a osservare le norme applicabili alle società. Il D.Lgs. n. 19/2023 invero concerne anche (art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19/2023) le operazioni effettuate da enti non societari che esercitano attività d'impresa e che siano iscritti nel Registro delle Imprese italiano o in analogo Registro straniero.

^{6-ENG} This contribution is essentially limited to the provisions applicable to companies. Legislative Decree No. 19/2023, however, also applies (pursuant to Article 1(1)(e)) to operations carried out by non-corporate entities engaged in business activities and registered in the Italian Company Register or in a similar foreign register.

zione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza⁷.

Osservandolo in estrema sintesi, il procedimento di fusione transfrontaliera è così articolato:

a) vi è una fase preparatoria della decisione dei soci di dar corso a una fusione transfrontaliera, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione di detta decisione (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori);

b) si procede poi all'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente Autorità operante in ciascuno dei Paesi le cui leggi disciplinano le società partecipanti all'operazione (in Italia è il notaio)⁸ emetta una certificazione (il cosiddetto "certificato preliminare") attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione;

c) in ultimo, vi è la stipula dell'atto pubblico di fusione cui fa seguito, a cura della competente Autorità (in Italia è il notaio) istituita nello Stato "di destinazione" (e, cioè, in quello la cui legge disciplina la società incorporante, per il principio che il controllo finale compete allo Stato ove è posta in essere "l'operazione in entrata") il rilascio dell'atte-

company participating in the cross-border operation, including employees, creditors, and minority shareholders⁷.

In summary, the cross-border merger procedure is structured as follows:

a) a preparatory phase precedes the shareholders' resolution on the common draft terms of the cross-border merger; this phase is aimed at preparing the documentation necessary for the informed adoption of such resolution, and for the information of creditors and employees;

b) the shareholders' resolution approving the common draft terms of the cross-border merger is then adopted; following this, a certificate—the so-called pre-merger certificate—must be issued by a competent authority in each of the States whose law governs the companies involved in the operation (in Italy, this role is fulfilled by the notary public)⁸; this certificate attests that all acts and formalities required by law prior to the implementation of the merger have been duly completed, thereby ensuring legal certainty that, in each jurisdiction, all preconditions for completing the operation have been fulfilled;

c) the public deed [*atto pubblico*] of merger is then executed, followed by the issuance—by the competent authority (in Italy, the notary public) of the destination State (i.e., the one whose law governs the absorbing company)—of the certificate attesting compliance with legality check (the so-called final certificate), which constitutes a necessary precon-

⁷ Per ragioni di semplicità, nella traduzione in inglese del sostantivo italiano "socio", è stata sempre utilizzata l'espressione "shareholder", la quale, pertanto, deve essere adattata in "quotaholder" o "partner" quando il riferimento è fatto, rispettivamente, a una società di capitali non azionaria o a una società di persone.

^{7-ENG} For the sake of simplicity, the Italian noun "*socio*" has consistently been translated into English as "*shareholder*". Accordingly, this term should be adapted to "*quotaholder*" when referring to a limited liability company [*società di capitali*] other than a company limited by shares [*società per azioni*] or to "*partner*" when referring to a partnership [*società di persone*].

⁸ Ai sensi dell'art. 5, comma 1, ove è specificato che il notaio agisce nella sua qualità di pubblico ufficiale.

^{8-ENG} Pursuant to Article 5(1), which states that the notary public acts in his capacity as a public official.

stato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto “certificato definitivo”), che è concepito come un presupposto occorrente affinché l’operazione possa poi avere efficacia.

In sostanza, il certificato preliminare serve a legittimare l’operazione nei vari ordinamenti cui appartengono le società che vi partecipano (attestando l’avvenuto rispetto della legislazione ivi vigente da parte di un’Autorità abilitata dalla legge all’emissione di questo giudizio), mentre il certificato definitivo, partendo dal presupposto (insindacabile nello Stato la cui legge regola la società incorporante) circa la legittimità dell’operazione svolta nello Stato la cui legge regola le società incorporate, serve a far “atterrare” l’apporto di patrimonio da parte della società incorporata nell’ordinamento nel quale opera la società incorporante (anche in questo caso attestando l’avvenuto rispetto della legislazione ivi vigente da parte di un’Autorità abilitata dalla legge a emettere questo giudizio). È questo il cosiddetto “criterio distributivo” e, cioè, il principio in base al quale, fino al momento del rilascio del certificato preliminare si applica la legge dello Stato che disciplina le società incorporate, mentre, dal momento del rilascio del certificato preliminare in poi, si applica la legge vigente nello Stato la cui legge regola la società incorporante.

In tutte queste fasi, si deve prestare particolare attenzione (concedendo opportune tutele) a tutti i soggetti che l’operazione coinvolge, vale a dire:

- i soci, affinché l’operazione non provochi una diluizione della loro quota di partecipazione al capitale sociale della società incorporante e non comporti l’assunzione della qualità di socio – per chi non lo desidera – in una società soggetta alla legge di un altro ordinamento⁹;

dition for the cross-border merger subsequently to take effect.

In essence, the purpose of the pre-merger certificate is to establish the lawfulness of the cross-border merger under the legal systems of the States to which the participating companies belong. It does so by certifying compliance with the applicable national law, as attested by a competent authority designated by law to render such an assessment. Whereas, the final certificate—issued on the (non-reviewable) assumption, within the jurisdiction of the destination State, that the cross-border merger has been lawfully carried out in accordance with the legislation of the departure State—serves to effect the legal transfer of the assets of the absorbed company into the legal order of the absorbing company. This, too, is certified by an authority designated by law as competent to issue such confirmation. This reflects the so-called “distributive criterion”, namely the principle whereby, up to the issuance of the pre-merger certificate, the legislation of the departure State (i.e., the State governing the absorbed company) shall apply, whereas from the moment the pre-merger certificate is issued, the applicable law becomes that of the destination State (i.e., the State governing the absorbing company).

Throughout all these stages, particular attention must be devoted—by means of appropriate safeguards—to all persons affected by the cross-border operation, namely:

- the shareholders, to ensure that the cross-border operation does not lead to a dilution of their equity interest in the share capital of the absorbing company, nor result in the acquisition—against their will—of the status of shareholder in a company governed by the law of another legal order⁹;

⁹ Cfr. Benedetti, *La tutela dei soci nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere*, in Orizz. Dir. Comm., 2023, 3, 994; Vicari, *Conguagli, pagamenti e indennizzi ai soci nella fusione transfrontaliera ai sensi del d.lgs. 19/2023*, in Riv. Soc., 2023, 4, 682.

^{9-ENG} On this subject, see the Authors and papers cited immediately above.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer